

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a istituire le lotterie nazionali a estrazione istantanea;

VISTO il Regolamento delle lotterie nazionali a estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

VISTO l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

VISTO l'art. 12 del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009;

VISTO l'articolo 21 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102, concernente il rilascio di concessioni in materia di giochi;

VISTO l'articolo 24, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

VISTO l'articolo 6 del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, pubblicato nella G.U. n. 265 del 14 novembre 2011, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, 1° periodo, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n.148 che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è dovuto un diritto pari al 6 per cento sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali a estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00;

VISTO il decreto direttoriale 16 dicembre 2011, n. 2011/49929/Giochi/LTT, pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011, che ha definito le modalità di applicazione del diritto del 6 per cento sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali a estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge n. 96 del 21 giugno 2017, che, a decorrere dal 1° ottobre 2017, ha fissato al 12 per cento il diritto sulla parte della vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali a estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00, di cui ai commi precedenti;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 1, comma 734, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente l'importo di euro 500,00 è fissato al 20 per cento;

VISTO il decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con la legge 8 novembre 2012, n.189, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di formule di avvertimento e probabilità di vincita;

VISTA la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

VISTA la nota del 1° dicembre 2017, n. 133677/RU, con la quale si è provveduto a rideterminare al 30 settembre 2028 il termine ultimo della convenzione con la società Lotterie Nazionali S.r.l, in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, che ha previsto la prosecuzione del rapporto concessorio in essere relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione;

VISTO l'art. 9, comma 1-ter, del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che dispone che per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita;

VISTO l'articolo 9-bis del medesimo decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 che reca disposizioni sulle formule di avvertimento relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 18 settembre 2018, pubblicato nella G.U. del 31 ottobre 2018, n. 254, che definisce il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee, ai sensi del comma 2 del succitato articolo 9-bis;

VISTO il decreto direttoriale prot. 2004/20931/COALTT del 26 maggio 2004 che ha fissato in 0,50 euro e 5,00 euro i limiti per la determinazione dei prezzi di vendita al pubblico delle lotterie ad estrazione istantanea;

VISTO il decreto direttoriale prot. 2006/10041/Giochi/LTT del 29 marzo 2006 che ha elevato a 10,00 euro il limite massimo del prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

VISTO il decreto direttoriale del 30 giugno 2009 che ha elevato a 20,00 euro il prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che l'ultima determinazione che ha definito la gamma dei prezzi dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea, risale al 30 giugno 2009 e che, pertanto, si ravvisa l'opportunità di procedere ad una revisione della stessa essendo trascorsi oltre 13 anni dall'ultima verifica di adeguatezza rispetto al sistema del gioco;

CONSIDERATO che il Concessionario Lotterie Nazionali S.r.l. ha proposto il lancio sul mercato di due nuove lotterie ad estrazione istantanea utili a garantire uno spettro di offerta sempre più adeguato all'evoluzione del contesto territoriale per le quali sono state previste due fasce di prezzo innovative pari, rispettivamente, a 25,00 euro e 0,10 euro nella considerazione di una più elevata accessibilità e completezza della gamma dei prodotti offerti;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Dogane e Monopoli valuta legittima e congruente, con il sistema di mercato in evoluzione, la proposta sopraindicata ritenendola atta a temperare le esigenze di ampliamento della gamma dei biglietti da commercializzare e la tutela degli interessi erariali;

RITENUTO, pertanto, necessario ridefinire i limiti, minimo e massimo, per la determinazione dei prezzi dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea fissandoli, rispettivamente, in 0,10 euro e 25,00 euro;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA**ARTICOLO 1**

(OGGETTO)

1. Il prezzo dei biglietti delle lotterie istantanee è compreso tra 0,10 euro e 25,00 euro. La fissazione del prezzo di vendita al pubblico, unitamente ai criteri e alle modalità di effettuazione di ciascuna lotteria, sono stabiliti con le determinazioni direttoriali di cui all'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna